



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

SEZIONE FERIALE

Nelle persone di :

Dott. Paolo Maria Galizzi, presidente rel.

Dott. Federico Augusto Mazza , consigliere

Dott. Manuela Cantù, consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel reclamo ex art.18 L.F., proposto da

MASSA s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante, con gli avv. Roberto Tournier del foro di Bari e Andrea Finzi del foro di Brescia

contro

Fallimento della Massa s.r.l., in persona del curatore, con l'avvocato Giuseppe Angiolillo di Mantova, domiciliato presso l'avv. Paola Testori di Brescia;

e contro

Sent. N. 960/13

Cron. N.

Rep. N.

1092

Reg. Gen. N. '591

Depos. N.

Disc. N.

Camp. Clv. N.


recleus
ex en .B
(.Fallimenten

Manpower s.r.l., con gli avv. Maria Finocchiaro di Milano e Nadia Corà di Mantova, domiciliata presso l'avv. Battista Pedersoli di Brescia .

LA CORTE ,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 agosto 2013

RILEVA



FATTO

Con atto depositato il 6 giugno 2013, la Massa s.r.l., a socio unico, in liquidazione, con sede in Gonzaga, proponeva reclamo davanti a questa Corte ex art.18 L.F. contro la sentenza n.35/13 del tribunale di Mantova, depositata il 6 maggio 2013, con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla Massa s.r.l., e dichiarato il fallimento della stessa.

Davanti al tribunale di Mantova, essendo pendenti due procedure prefallimentari contro la Massa s.r.l.,per istanze di fallimento proposte dal Pubblico Ministero e dalla Manpower s.p.a. società debitrice , in data 10 gennaio 2013, aveva proposto al tribunale domanda di concordato preventivo , riservandosi di presentare entro prefiggendo termine la proposta dettagliata, piano e la documentazione ex art.161 L.F. . La istante aveva chiesto che il termine richiesto decorresse dal primo luglio 2013 , per effetto della sospensione dei termini e dei procedimenti stabilita dall'art.6 DL n.74/2012 (provvedimenti assunti per le zone colpite dal sisma del maggio), svolgendo pacificamente la società 2012 ricorrente la propria attività in un comune ricompreso nell'elenco di quelli colpiti dal sisma.



Il tribunale di Mantova, ritenendo non applicabile alla fattispecie in esame (attinente a procedure concorsuali), la proroga dei termini e dei procedimenti fino al 30 giugno 2013, contenuta nella legge n. 213/12, in data 10 gennaio 2013 dava termine alla Massa di sessanta giorni , poi prorogasto fino al 10 aprile 2013 ,per presentare la proposta di concordato, , il piano e la documentazione .

Contro tale decreto la Massa s.r.l presentava, istanze di proroga o modifica oltre che termine, anche reclamo ex art.26 L.F. davanti a questa Corte, deducendo l'illegittimità della non concessione della sospensione o proroga richiesta. Ma tale reclamo veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello , con provvedimento del 6 marzo 2013 , sul presupposto che il termine concesso era frutto di un atto interno del procedimento, eventualmente censurabile con reclamo contro il provvedimento definitivo .

Con la sentenza oggetto dell'attuale reclamo, il tribunale riteneva non applicabile al caso di specie la proroga stabilita dall'art.11 comma 13 della legge 213/12, in quanto tale disposizione non faceva più riferimento, come era stato invece nel caso del D.L.74/12, convertito nella legge n.

02

122/12, ai procedimenti esecutivi e alle procedure concorsuali .

Il tribunale, nella propria decisione, faceva riferimento al dato letterale della legge n.213/12, che disponeva semplicemente la proroga al 30 giugno 2013 dei termini processuali , e di quelli comportanti decadenze e prescrizioni ; richiamava altresì i lavori parlamentari, che sembravano indicare l'esattezza di una interpretazione restrittiva della norma.

Con il reclamo proposto, la società Massa s.r.l., nelle prime 12 pagine dell'atto, si limitava a riproporre pedissequamente le ragioni già esposte nel reclamo ex art.26 L.F., e nelle precedenti e successive istanze dirette al tribunale, con cui veniva richiesto che il termine per presentare la proposta dettagliata di concordato, il piano e la documentazione ex art.161 L.F. scadesse successivamente al primo luglio 2013.

Con riferimento ai più specifici motivi di doglianza nei confronti dalla sentenza di primo grado, la Massa s.r.l. deduceva: 1) la nullità o inesistenza della sentenza di primo grado, perché era stato concesso un termine "retroattivo", decorrente dalla data del decreto del tribunale, e non da quello della effettiva conoscenza dello stesso, così che il termine dato era inferiore ai



60 giorni previsti dalla legge; 2) la nullità o inesistenza della sentenza, per violazione, da parte del tribunale, con il provvedimento di concessione del termine e con quelli di rigetto delle istanza modificative, di alcuni principi fondamentali dell'ordinamento ; 3) l'erroneità dell'interpretazione , da parte del tribunale, della normativa speciale sulla sospensione e sul rinvio dei termini per i soggetti interessati dal sisma , interpretazione fondata su supposti lavori parlamentari preparatori ; non si potevano escludere dall'ambito di applicazione del comma 13 dell'art.11 legge 213/12 le procedure concorsuali, se non creando una grave disparità di trattamento, censurabile sotto /i1 profilo della costituzionalità.

La società Massa s.r.l. chiedeva, in via principale, che fosse dichiarata la nullità o inesistenza della sentenza di primo grado; e, in via subordinata, sollevava eccezione di incostituzionalità delle norme speciali invocate, nella interpretazione data dal tribunale di Mantova.

Veniva fissata per la discussione l'udienza feriale davanti alla Corte dell' 8 agosto 2013 ore 10,30; la società reclamante notificava il proprio reclamo il 27 giugno 2013, sia al curatore del fallimento

della Massa s.r.l., sia al Pubblico Ministero di Mantova, sia al creditore procedente Manpower s.p.a. .

Il 25 luglio 2013, si costituiva il fallimento s.r.l., in persona del curatore, che contestava la fondatezza del reclamo, rilevando che nel 2011 altro creditore, che aveva poi desistito, aveva presentato istanza di fallimento contro la società predetta , e, dagli accertamenti disposti dal tribunale, affidati alla Guardia di Finanza, era emerso che la Massa aveva debiti per € 27.017.000 nel 2009, a fronte di un attivo quasi inesistente , erano pendenti contro la società diverse procedure esecutive immobiliari / fra cui iniziata da Equitalia per crediti 2.600.000 verso l'INPS e di 4.941.000 verso l'Erario. Fissata l'udienza prefallimentare, la debitrice aveva poi chiesto un termine, per presentare un accordo di ristrutturazione art.182 bis L.F.; il termine, previa proroga, era comunque decorso invano ; per tutto l'anno 2012, la Massa aveva poi usufruito della sospensione dei termini prevista dal D.L. 74/12, rientrando fra i soggetti economici che avevano sede operativa in zone terremotate (sisma del maggio 2102) . Il fallimento Massa rilevava che l'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2013 disposta dall'art.11 della legge 213/12 non atteneva al caso concreto , non



esecutive e i procedimenti concorsuali , come era stato ben interpretato dal tribunale di Mantova .

Il fallimento rilevava che il termine concesso dal tribunale avesse avuto una decorrenza "retroattiva", anche solo per il fatto che esso era stato prorogato ben oltre i 60 giorni.

Si costituiva anche il creditore istante Manpower s.r.l., che rilevava di essere creditore di € 118.749 per diversi lavori eseguiti ; la debitrice aveva usufruito di diversi rinvii e proroghe , mentre ad essa non spettava alcuna sospensione o rinvio fin oltre il primo luglio 2013, come era chiaro dal testo della legge n.213/12, e da una lettura attenta dei lavori parlamentari . Chiedeva pertanto il rigetto del reclamo



All'udienza dell'8 agosto 2013, comparivano le parti, insistendo nelle ragioni già svolte.

La Corte si riservava di decidere.

MOTIVI

In via tutto preliminare, osserva la Corte che la società reclamante ha insistito nella declaratoria di nullità e inesistenza della sentenza del tribunale di Mantova , pur chiedendo (contraddittoriamente) la revoca della stessa ; ma in nessun atto, la reclamante ha indicato in che

cosa consisterebbero gli elementi da cui deriverebbe la invalidità formale e addirittura l'inesistenza giuridica di un sentenza che ha tutti i requisiti formali di base (si veda il disposto dell'art.161 c.p.c.) .

ogni caso, esaminando quelli che possono In enuclearsi come motivi di reclamo ex art.18 L.F., con il primo , la società fallita lamenta che il termine dato dal tribunale (a norma del comma 5 dell'art.161 L.F. nel testo in vigore dopo la legge 134/2012), a fronte della domanda di concordato preventivo , presentata il 15 gennaio 2013, a prescindere da ogni questione circa la applicabilità delle sospensione e delle proroghe previste dalle normative/sul sisma del maggio 2012, fosse inferiore al minimo di legge (60 giorni), perché il termine stesso dato in 60 giorni, era stato fatto decorrere , non dal giorno della comunicazione del decreto, bensì da quello della sua emissione (15 gennaio 2013), con violazione del diritto di difesa.

Il motivo di reclamo è infondato. Invero, a seguito delle insistenze della difesa della Massa s.r.l., il termine, originariamente dato di 60 giorni, era stato prorogato al 10 aprile 2013; pertanto, nessuna violazione del termine minimo vi era stata

8

da parte del tribunale, e nessuna violazione del diritto di difesa si era perpetrata .

Quelli che possono enuclearsi come secondo e terzo motivo di reclamo vanno esaminati congiuntamente, perché sono strettamente connessi ed attengono alla questione interpretativa della normativa speciale emessa per aiutare le popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, essendo pacifico in causa che la Massa s.r.l., avente sede ed attività a Gonzaga, rientrasse fra quei soggetti che potevano beneficiare di tale normativa.

Ora, il testo coordinato del D.L. 6 giugno 2012 n.74, convertito(con modifiche) nella legge 1 agosto 2012 n.122) , all'art.6 prevedeva due interventi che si definire possono come "giudiziari": al comma 1: la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei processi civili e amministrativi di competenza degli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma , salvo alcuni procedimenti urgenti, e quelli dichiarati urgenti dal presidente del tribunale ; al comma 4, per i soggetti aventi sede operativa o esercitanti l'attività nei comuni in questione, la sospensione dei "termini perentori , legali e convenzionali, sostanziali е processuali comportanti prescrizioni e decadenza di qualsiasi diritto ", nonché la sospensione, sempre fino al 31 dicembre



2012 , dei "termini relativi a processi esecutivi e dei termini relativi alle procedure concorsuali".

In realtà, le sospensioni e i rinvii previsti dal D.L.74/2012 non avevano avuto alcuna applicazione pratica nel procedimento in questione : la procedura prefallimentare contro la Massa s.r.l. si era instaurata nel novembre 2011, con la prima notifica di istanza di fallimento . Ne erano seguite altre, così come erano seguiti dei rinvii concessi dal tribunale , perché la Massa , oltre•a chiedere dei rinvii, per definire alcune posizioni creditorie , al fine di ottenere la desistenza, aveva anche proposto una istanza per concludere con i creditori un accordo sulla ristrutturazione dei debiti , tanto che la procedura era stata rinviata al 6 settembre 2012; il termine richiesto e concesso tal fine era trascorso invano.

In pendenza di procedura prefallimentare, entrava in vigore il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito poi nella legge n.213 del 7 dicembre 2012.

La norma in questione, oltre ad introdurre numerose regole agevolative (per i soggetti che si trovavano nelle condizioni di godere delle agevolazioni per gli eventi sismici del maggio

2012, prevedeva una sola disposizione di tipo "giudiziario", riconoscendo ai soggetti di cui all'art.6 comma 4 del D.L. n.74/2012, la prosecuzione della "sospensione del decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione, ed eccezione ", fino al 30 giugno 2013.

La Massa s.r.l., presentando la domanda di concordato preventivo il 15 gennaio 2013, ha chiesto un termine per presentare la proposta , il piano e i documenti di cui all'art.161 commi secondo e terzo, con decorrenza successiva al primo luglio 2013.

Il tribunale di Mantova, nel concedere il termine di 60 giorni, poi prorogato di 25 giorni, ha ritenuto inapplicabile al caso concreto l'art.13 quater, per due serie di ragioni, che appaiono serie e condivisibili : a) la norma in questione non menzionava più, né i termini delle procedure esecutive immobiliari, né quelli delle procedure

fallimentari , con la conseguenza che , in base al principio ubi lex voluit, dixit , non si poteva ritenere che l'agevolazione fosse estesa anche alle procedure concorsuali ; l'argomento ha una certa portata, in quanto le norme riquardanti agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma hanno certamente natura eccezionale, non possono quindi essere soggette ad interpretazione estensiva od analogica; b) i lavori preparatori parlamentari , come è stato dimostrato dalle ampie produzioni documentali della difesa del fallimento, erano nel senso di escludere dalla sospensione dei termini quelli relativi alle procedure esecutive fallimentari.

Del resto, anche la lettura della norma contenuta nel D.L. 74/12, in ordine alle procedure esecutive e a quelle concorsuali, secondo l'interpretazione di questa Corte, non può riferirsi ai termini previsti dall'art.161 nuovo testo L.F., che sono già predefiniti in un ambito di valutazione discrezionale del giudice; in termini in questione

non sono neppure termini processuali , sostanziali, legati al procedere dell'insolvenza dell'imprenditore . Al contrario, interpretazione sistematica delle norme porta a ritenere che i termini previsti dall'art.6 comma 4 del D.L. 74/12 siano di natura processuale : ad es. : il termine per proporre l'istanza di vendita dei pignorati , il termine proporre per opposizione allo stato passivo del fallimento . La logica sarebbe, invero, che fossero sospesi quei termini , la cui osservanza potesse essere impedita dalle conseguenze del sisma.

Secondo tale interpretazione, quale impedimento poteva avere l'imprenditore che, dal 2011, aveva avuto istanze di fallimento, a proporre in concreto una proposta concordataria ben definita e comunque integrata nel termine di legge di cui all'art.161 L.F.?

Il reclamo è pertanto certamente infondato , mentre è manifestamente infondata la eccezione di

contrarietà ai principi costituzionali della interpretazione adottata dal tribunale di Mantova, ed ora condivisa da questa Corte . Al contrario , potrebbero essere non infondate le tesi di incostituzionalità della diversa interpretazione, prospettata dalla reclamante , perché essa porterebbe a premiare i debitori insolventi , che non intendono presentare in concreto delle proposte concordatarie che abbiano un minimo di sostenibilità, con grave danno (e violazione degli articoli 3 e 24 Cost.) dei diritti dei creditori.

In conclusione, il reclamo proposto da Massa s.r.l. va rigettato.

Secondo il principio della soccombenza, la società reclamante deve rifondere ex art. 91 c.p.c. le spese del giudizio a favore della curatela del fallimento e del creditore istante Manpower s.r.l.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Brescia,

sezione feriale,

respinta ogni contraria istanza,

rigetta il reclamo ex art. 18 L.F. proposto da Massa s.r.l. in liquidazione contro la sentenza dichiarativa del fallimento di tale società n.35/13 emessa dal tribunale d Mantova, depositata il 6 maggio 2013;

condanna la reclamante a rifondere le spese del giudizio a favore della curatela del fallime \mathbf{n} to Massa s.r.l., che liquida in complessivi $\mathbf \epsilon$ 3.500, e a favore della Manpower s.r.l., che liquida in $\mathbf \epsilon$ 3.000 per compensi professionali .

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 8 agosto 2013.

Il Presidente est.

Dott. Paole Mar;

IL FUNZIONARIO/GIUDIZIARIO
Giuseppe PASQUARELLA

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA 2 1 060 2013

2 1 A60, 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giuseppe PASQUARELLA

16